

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 35-7531

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico - Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro.



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 35-7531/2023/XI

OGGETTO:

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro.

A relazione di: Protopapa

Premesso che

la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'art. 109 (Norme transitorie) della Legge regionale sopra richiamata n. 1/2019 (come modificato dal comma 1, articolo 16, della Legge regionale n. 3/2023), dispone che, fino alla data di

approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto articolo 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Visto il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, il cui Capo I dispone aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

visto il richiamato D.Lgs n. 102/2004, nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa (articolo n. 11).

Visto l'articolo 82 della L.R. n. 1/2019, che stabilisce che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia;

richiamato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l'esecuzione dei relativi controlli amministrativi (articolo 82, comma 5, L.R. n. 1/2019).

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie C, n. 485 del 21 dicembre 2022).

Visto il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", definito Regolamento di esenzione (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022).

Richiamato che:

1. ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;
2. la suddetta misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico è regolata,

al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022, ed in particolare dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti), secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 100% - paragrafo 5, lettera c), (così come risulta dall'interpretazione del testo da parte della Commissione Europea e pubblicata nella piattaforma WIKI di interlocuzione tra la Commissione stessa e gli Stati membri nelle sue risposte del 18 aprile 2023 all'Irlanda e del 20 aprile 2023 alla Francia), del costo del premio assicurativo per la rimozione dei capi morti e dall'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione), secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 70% (paragrafo 8) del costo del premio assicurativo per la distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche;

3. gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 del suddetto Regolamento di esenzione, non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo, non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro;
4. l'assicurazione, ai sensi della prescrizione contenuta nel paragrafo 4 del sopra citato articolo 28, compensa solo il costo necessario ad ovviare alle perdite subite e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura).

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", emerge che le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, siano da applicare anche per l'aiuto concesso a favore dei premi assicurativi di cui all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, nonostante il richiamo alle suddette prescrizioni nel citato art. 27 sia per una fattispecie di aiuto differente (secondo periodo del paragrafo 3), in quanto trattasi di prescrizioni a carattere orizzontale che logicamente devono applicarsi a qualsivoglia premio assicurativo, indipendentemente dall'oggetto dell'assicurazione ed in quanto coerenti con l'impostazione di principio finora seguita dalla Commissione europea, come dimostrato dal fatto che erano già presenti anche nel precedente Regolamento di esenzione n. 702/2014).

Richiamato, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 2472/2022 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 1, paragrafo 4 (ambito di applicazione): gli aiuti non si applicano ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione (principio Deggendorf);
- art. 1 (ambito di applicazione): gli aiuti non si applicano alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni ed in particolare (paragrafo 5, lettera d) risultano ammissibili gli aiuti alle imprese in difficoltà se destinati alla copertura dei costi per la rimozione ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 2, lettera d);
- art. 6 (effetto di incentivazione): l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione sull'attività oggetto dell'aiuto medesimo, salvo alcune eccezioni ed in particolare (paragrafo 5, lettera f) risultano ammissibili gli aiuti privi di questo effetto se destinati alla copertura dei costi per la rimozione ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 2, lettera d);
- art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili): ai sensi del paragrafo 3, l'aiuto non può riguardare l'IVA, salvo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile in base al presente Regolamento;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche della presente misura di aiuto, nonché il testo integrale della misura di aiuto

ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera b) del medesimo Regolamento, mentre le informazioni di cui alla lettera c) del presente articolo 9, paragrafo 1 si rinvencono nell'apposita piattaforma nazionale sugli aiuti di Stato in agricoltura gestita dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

- art. 11 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Dato atto inoltre, che, al fine di provvedere per gli anni 2023 e 2024, in conformità all'articolo 109 della Legge regionale n. 1/2019, alla regolamentazione ed alla definizione delle tipologie di polizze ammesse alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, in attuazione dell'art. 19 della Legge regionale del 29 dicembre 2015, n. 28, come da verifiche del sopra richiamato Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", risulta opportuno, in particolare, che:

- al fine di ottimizzare le risorse finanziarie pubbliche e coordinare l'azione amministrativa, prevedere, in conformità al suddetto art. 19, l'utilizzo delle risorse finanziarie regionali anche in concorrenza con i fondi statali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004).

- prevedere, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per gli anni 2023-2024, di cui all'articolo 19 della Legge regionale n. 28/2015, che:

1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

3. il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento di esenzione per i costi di rimozione dei capi morti, rispettandone l'intensità di aiuto (fino al 100% del costo del premio assicurativo, paragrafo 5, lettera c), così come risulta dall'interpretazione del testo da parte della Commissione Europea e pubblicata nella piattaforma WIKI di interlocuzione tra la Commissione stessa e gli Stati membri nelle sue risposte del 18 aprile 2023 all'Irlanda e del 20 aprile 2023 alla Francia) e dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), del Regolamento di esenzione per i costi di distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 70% dei costi del premio assicurativo, paragrafo 8);

4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

5. il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2023 e 2024 (D.Lgs n. 102/2004);

6. le imprese agricole beneficiarie della misura possano presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

7. al fine di sostenere i servizi per l'impresa in maniera aggregata per una ottimale politica di gestione del rischio in agricoltura, sia concesso un livello di aiuto maggiore alle imprese agricole che si assicurano mediante gli Organismi collettivi di difesa e presentano domanda di aiuto per il loro tramite;

8. per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nel successivo punto 9;

9. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, dell'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, nonché dei maggiori oneri assicurativi derivanti sia dall'aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta alle epizootie (con particolare riferimento alla Peste Suina Africana e Influenza Aviaria), sia all'aumentato coefficiente di rischio per questa causale, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere c), d) ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nei certificati di polizza, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

10. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), la spesa ammessa a *omissis* contributo, per ciascuna annualità assicurativa, sia determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;

11. per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 2, lettera f), è requisito per l'ammissione a contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 10 o, in

alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;

12. i beneficiari finali dell'aiuto regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

13. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

14. il contributo regionale sia erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

15. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate sia definito, ai sensi del punto 14, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto e l'aiuto - previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili - sia concesso alle imprese agricole beneficiarie finali ed erogato ai soggetti richiedenti (imprese agricole od Organismi collettivi di difesa).

Richiamata la convenzione che regola i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, così come modificata dalla D.D. n. 818/A1701B del 25 settembre 2023).

Dato atto che:

trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

con riferimento a quanto previsto dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi e di quelli erogati, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Richiamato l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone:

“Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l’indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell’aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l’adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all’articolo 15 e l’indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell’avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”.

Dato atto che:

per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, e che l’attività di concessione dell’aiuto al beneficiario finale e di registrazione di tali dati sia condotta dal Settore regionale competente, mentre la successiva fase di erogazione dell’aiuto e di registrazione dei dati, per le domande ad adesione collettiva presentate per il tramite degli Organismi Collettivi di Difesa sia condotta da questi ultimi, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, così come modificata dalla D.D. n. 818/A1701B del 25 settembre 2023);

il provvedimento di concessione deve contenere l’indicazione dell’avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l’erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

Il Settore regionale competente adotta gli ulteriori atti e provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari, anche ad integrazione o modifica della D.D. di convenzione sopra richiamata, per assicurare che le modalità operative e le tempistiche di questa fase siano adeguate per dar corso alla piena adesione ai contenuti del decreto ministeriale sopra citato.

Richiamato, inoltre, che:

la L.R. n. 16/2002, istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

Dato atto:

della convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (n. Rep. 331 del 31 agosto 2021) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)

dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

con la determinazione dirigenziale n. 392 del 16 maggio 2022 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 31 maggio 2022 (nota ARPEA n. 5883 del 31 maggio 2022);

tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento.

Dato atto, altresì, che gli aiuti concessi dal presente provvedimento:

- non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi,
- non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo,
- non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in conformità all'articolo 109 della Legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell'articolo 19 Legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare, una dotazione finanziaria complessiva di € 3.420.000,00, di cui € 1.710.000,00 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2023 ed € 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2024.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, anche ad integrazione o modifica della D.D. di convenzione sopra richiamata, per assicurare che le modalità operative e le tempistiche di questa fase siano adeguate per dar corso alla piena adesione ai contenuti del sopra citato decreto ministeriale ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

Premesso, inoltre, che:

- gli aiuti ai costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del richiamato Regolamento (UE) n. 2472/2022, devono essere subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;
- la D.G.R. n. 14 – 4072 del 12 novembre 2019, che consente l'uso del sistema del Documento Commerciale Semplificato, per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento, a tutti gli assicurati tramite gli Organismi collettivi di difesa, approvando un apposito schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed i suddetti Organismi per consentire ai suddetti Organismi l'interrogazione telematica della banca dati zootecnica regionale ARVET, anche al fine di favorire l'interscambio informativo per l'attivazione degli interventi di raccolta degli animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte;
- il penultimo punto del dispositivo della sopra richiamata deliberazione, di dare mandato alla Direzione Sanità di provvedere a dare indicazioni alle ASL affinché siano intensificati i controlli veterinari sulla mortalità aziendale e sulle modalità di smaltimento dei capi morti negli allevamenti che non aderiscono ad un piano assicurativo.

Preso atto che con il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (Decreto del 8 febbraio 2023

del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), è disposto, tra l'altro, un aiuto finanziario fino al 50% sul costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli per i costi di smaltimento dei capi morti per qualunque causa e senza soglia di danno (art. 7 del D.M. sopra richiamato).

Dato atto della necessità di prevedere, nell'ambito del provvedimento di apertura domande per il contributo regionale, un livello di intensità dell'aiuto di cui al presente provvedimento tale per cui il cumulo dell'aiuto regionale con quello nazionale non porti a sovracompensazione con il superamento dei limiti di aiuto consentiti dalla regolamentazione europea.

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere di sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 11, Reg. UE n. 2472/2022).

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i termini dei procedimenti collegati al regime di aiuto di cui al presente provvedimento siano i medesimi termini già individuati con la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023 (“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15 – 4621.”).

Vista la Legge regionale del 24 aprile 2023, n. 6, recante “Bilancio di previsione finanziario 2023-25”.

Vista la Legge regionale del 31 luglio 2023, n. 14 "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*".

Dato atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.420.000,00, di cui euro 1.710.000,00 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2023 ed euro 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2024, trova copertura finanziaria:

- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, in conformità all'articolo 109 della Legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell'articolo 19 Legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni

2023 e 2024, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare, una dotazione finanziaria complessiva di € 3.420.000,00, di cui €1.710.000,00 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2023 ed € 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2024;

2. di stabilire che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024, di cui all'articolo 19 della Legge regionale n. 28/2015:

2.1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;

b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;

c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);

d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);

e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);

f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

2.3. il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento di esenzione per i costi di rimozione dei capi morti, rispettandone l'intensità di aiuto (fino al 100% del costo del premio assicurativo, paragrafo 5, lettera c), così come risulta dall'interpretazione del testo da parte della Commissione Europea e pubblicata nella piattaforma WIKI di interlocuzione tra la Commissione stessa e gli Stati membri nelle sue risposte del 18 aprile 2023 all'Irlanda e del 20 aprile 2023 alla Francia) e dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), del Regolamento di esenzione per i costi di distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 70% dei costi del premio assicurativo, paragrafo 8);

3. di stabilire che nell'ambito del provvedimento di apertura domande per il contributo regionale, l'intensità dell'aiuto di cui al presente provvedimento sia tale per cui il cumulo dell'aiuto regionale con quello nazionale non porti a sovracompensazione con il superamento dei limiti di aiuto consentiti dalla regolamentazione europea;

4. di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;

5. di sospendere l'attuazione della misura di aiuto di cui al presente provvedimento fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 2022/2472);

6. di stabilire che, per garantire le finalità di cui al Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, e che l'attività di concessione dell'aiuto al beneficiario finale e di registrazione di tali dati sia condotta dal Settore regionale competente, mentre la successiva fase di erogazione dell'aiuto e di registrazione dei dati, per le domande ad adesione collettiva presentate per il tramite degli Organismi Collettivi di Difesa sia condotta da questi ultimi, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, così come modificata dalla D.D. n. 818/A1701B del 25 settembre 2023);

7. di prenderere atto che il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

8. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i termini dei procedimenti collegati al regime di aiuto di cui al presente provvedimento siano i medesimi termini già individuati con la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023 ("Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15 – 4621.");

9. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.420.000,00, di cui euro 1.710.000,00 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2023 ed euro 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2024, trova copertura finanziaria:

- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025;

10. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, anche ad integrazione o modifica della D.D. di convenzione sopra richiamata, per assicurare che le modalità operative e le tempistiche di questa fase siano adeguate per dar corso alla piena adesione ai contenuti del sopra citato decreto ministeriale ministeriale 31 maggio 2017, n. 115; nonché la disciplina di maggior dettaglio che si rendesse eventualmente necessaria per una corretta attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7531-2023-All_1-Allegato_DGR-Program_2023.odt

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024

(articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 ed articolo 109 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019)

1. Disposizioni generali

1. garanzie assicurative ammesse al contributo regionale:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

1.2. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

1.3. il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), è concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2023 e 2024 (D.Lgs n. 102/2004);

1.4. le imprese agricole beneficiarie della misura possano presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

1.5. al fine di sostenere i servizi per l'impresa in maniera aggregata per una ottimale politica di gestione del rischio in agricoltura, è concesso un livello di aiuto maggiore alle imprese agricole che si assicurano mediante gli Organismi collettivi di difesa e presentano domanda di aiuto per il loro tramite;

1.6. per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si procede ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nel successivo punto 1.7;

1.7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, dell'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, nonché dei maggiori oneri assicurativi derivanti sia dall'aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta alle epizootie (con particolare riferimento alla Peste Suina Africana e Influenza Aviaria), sia all'aumentato coefficiente di rischio per questa causale, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 1, lettere c), d) ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nei certificati di polizza, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

1.8. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), la spesa ammessa al contributo, per ciascuna annualità assicurativa, deve essere determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;

1.9. per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 1, lettera f), è requisito per l'ammissione a contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 1.8 o, in alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;

1.10. i beneficiari finali dell'aiuto regionale devono aver sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

1.11. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento devono essere registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

1.12. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

2.13. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate è definito, ai sensi del punto 1.12, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto e l'aiuto - previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili - è concesso alle imprese agricole beneficiarie finali ed erogato ai soggetti richiedenti (imprese agricole od Organismi collettivi di difesa).

2. Livelli di aiuto sulle garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

Le seguenti garanzie assicurative possono essere disgiunte o combinate per formare, rispettivamente, polizze specifiche a copertura di una sola tipologia di danno o a copertura di più tipi di danno. Nel caso di polizze che ricomprendano più garanzie assicurative, il certificato assicurativo di polizza deve riportare l'importo del premio articolato per singola garanzia oggetto di copertura assicurativa, salvo derivi dall'unione di garanzie aventi la medesima intensità di aiuto. Nel caso in cui nel certificato assicurativo manchi la predetta articolazione per singola garanzia, il

contributo regionale sarà calcolato applicando l'intensità di aiuto inferiore consentita all'intero ammontare del premio assicurativo. Non è ammessa al contributo regionale la combinazione delle garanzie 1 e 2, nonché 1 con 3, 4 o 5 sottostanti, in quanto vi sarebbe una duplicazione di copertura assicurativa.

Le garanzie assicurative da 3 a 6 sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale.

A. Livelli di aiuto per imprese agricole di allevamento assicurate per il tramite degli Organismi collettivi di difesa:

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 20% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 20% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 70% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 70% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% del premio assicurativo relativo ai costi di rimozione dei capi morti.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 70% del premio assicurativo.

B. Livelli di aiuto per imprese agricole di allevamento assicurate senza aderire alle polizze collettive degli Organismi collettivi di difesa:

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 40 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 15% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 40 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 15% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 80% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 50% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 80% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 50% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 80% del premio assicurativo relativo ai costi di rimozione dei capi morti.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 50% del premio assicurativo.

3. Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) - anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.lgs n. 102/2004) - attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

4. Requisiti delle polizze:

Le garanzie assicurative sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi della normativa di settore;
- le garanzie assicurative 1, 2 e 3 devono essere applicabili all'intero territorio regionale e tutte le garanzie (da 1 a 5) debbono riferirsi all'arco temporale compreso nell'anno solare;
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;
- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano;
- nel certificato assicurativo, per ogni garanzia assicurativa, devono essere indicati almeno i seguenti dati: bene assicurato e sua quantità, il valore assicurato, la tariffa applicata e l'importo del premio.

La garanzia assicurativa n. 6 (alpeggio) è ammessa alla contribuzione se i valori indennizzabili dei capi deceduti sono determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali sui prezzi unitari massimi da applicare per le polizze zootecniche agevolate o se vengono utilizzati i valori ISMEA al momento del sinistro.

5. Prescrizioni:

5.1 Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

5.2 Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e successive modifiche e integrazioni.

5.3 I beneficiari per le polizze individuali o gli Organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Settore regionale competente, contestualmente alla domanda di contribuzione, anche:

- A) le informazioni relative all'esistenza di eventuali polizze integrative non agevolate, comprensive dei beni e delle quantità assicurate, per la verifica della non sussistenza della doppia copertura assicurativa;
- B) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, per le polizze riguardanti le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale per le quali si presenta domanda di contribuzione, non siano stati richiesti altri aiuti pubblici sul costo del premio assicurativo.

5.4 Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per la garanzia assicurativa 6 (alpeggio) e per le garanzie assicurative a copertura dei costi di distruzione dei capi morti (garanzie assicurative da 1 a 4 del presente allegato), l'imprenditore agricolo deve presentare, prima della stipula della polizza assicurativa per la quale si chiede il contributo, una domanda che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);

- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) dimensione aziendale: dichiarazione di rientrare nella definizione di PMI di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472
- e) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- f) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto percentuale massimo ammissibile.

Per le singole imprese agricole verrà predisposto un apposito modello di domanda. Gli Organismi collettivi di difesa devono invece assicurare, nella loro procedura interna, la raccolta degli elementi sopra riportati da parte dei singoli richiedenti l'adesione in polizza, in una apposita domanda preventiva di manifestazione di volontà ad aderire alle coperture assicurative agevolate.

Oltre ai predetti dati, il beneficiario finale (consorzio o meno), deve altresì dichiarare che: "In relazione alla presente copertura assicurativa si dichiara di ritenere necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio della polizza assicurativa".

5.5 Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- b) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 18, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per la rimozione dei capi morti).

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

6. Procedura e Tempistica:

6.1. Fase di presentazione domande di contributo: con provvedimento del Settore regionale competente vengono definite modalità e termine di presentazione delle domande di contribuzione. Quest'ultimo sarà collocato nell'anno successivo a quello delle polizze per le quali si chiede la contribuzione, a partire dal mese di febbraio, per consentire alle compagnie assicurative di elaborare i dati definitivi della campagna assicurativa e trasferirli ai rispettivi contraenti.

Le domande saranno accompagnate dalla documentazione necessaria per consentirne il successivo esame istruttorio, come da modalità definite nell'atto di apertura domande.

6.2. Fase di esame istruttorio delle domande pervenute: il Settore regionale competente effettua l'esame istruttorio delle domande pervenute, con la possibilità di chiedere ulteriore documentazione relativa ai beneficiari finali anche ai rispettivi Organismi collettivi di difesa, nell'ambito di controlli a campione (ad esempio copia di certificati assicurativi).

6.3. Fase della ripartizione del contributo regionale tra i beneficiari finali: al termine della fase precedente, il Settore regionale competente procede con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili a favore di ciascun soggetto che ha presentato domanda ed abbia avuto esito positivo all'istruttoria. La ripartizione avviene in maniera proporzionale, fatto salvo il rispetto di eventuali priorità assicurative (punto 2.9 del dispositivo di deliberazione), tra i beneficiari finali della presente misura di aiuto e per ciascuna garanzia assicurativa.

6.4. Fase dell'acquisizione delle visure sugli aiuti di Stato: trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 2472/2022, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione

dell'aiuto le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Conseguentemente, il Settore regionale competente, tramite l'applicativo "Registro aiuti di Stato (Regata) del S.I.A.P. (Sistema Informativo Agricolo Piemontese), acquisisce in via preventiva i codici di visura VERCOR ed il SIAN-COR di prenotazione della concessione dell'aiuto.

6.5. Fase dell'atto amministrativo di ripartizione del contributo regionale tra i soggetti richiedenti e della sua concessione ai beneficiari finali dell'aiuto: avviene mediante apposita Determinazione Dirigenziale e tale atto conclude il procedimento amministrativo di concessione del contributo regionale ai beneficiari finali e della sua erogazione ai soggetti richiedenti (ai sensi del punto 7 del dispositivo della deliberazione). Tale atto, infatti, è anche di erogazione dell'aiuto al beneficiario finale nel caso di domande individuali, mentre nel caso in cui i richiedenti siano Organismi collettivi di difesa, ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021), l'erogazione al beneficiario finale impresa agricola avviene con atto successivo dei medesimi Organismi, previa acquisizione del codice di verifica VERCOR sui soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

6.6. Fase di registrazione dell'aiuto: per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, ovvero la pronta registrazione nel Registro Aiuti del SIAN (istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali) dei dati identificativi degli aiuti concessi e degli importi erogati, il Settore competente provvede tempestivamente, dopo l'emanazione dell'atto di concessione dell'aiuto (e di erogazione nel caso di aiuti a soggetti richiedenti singole imprese, non per il tramite degli Organismi collettivi di difesa), alla sua registrazione nel Registro Aiuti del SIAN.

Nel caso invece degli aiuti alle imprese richiesti per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, l'erogazione del contributo regionale e la registrazione dei dati relativi alla sua erogazione ai consorziati beneficiari finali avviene a cura dei predetti Organismi collettivi ai sensi della convenzione sopra richiamata.